

***A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI***

Milano, 19 dicembre 2001

Circolare n. 11/2001

**SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA E DI VIDIMAZIONE
INERENTE A LIBRI E REGISTRI PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA**

1. Contenuti della disposizione abrogatrice

L'art. 8 della L.n.383/2001 ha introdotto modifiche al Codice Civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, volte a sopprimere l'obbligo della bollatura e della vidimazione iniziale ivi previsto, lasciando sopravvivere la sola formalità della numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, novellando il testo dell'art. 2215 c.c., è stata disposta la soppressione dell'obbligo di bollatura e della vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari. Rimangono, tuttavia, esclusi da tale disposizione i libri sociali obbligatori previsti dall'art.2421 c.c. (libro dei soci, delle assemblee, delle adunanze del C.d.A., del collegio sindacale, etc.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da leggi speciali.

L'eliminazione dell'obbligo in parola è stata estesa anche ai registri previsti dalle norme fiscali, opportunamente novellando le relative disposizioni normative.

Ne consegue che, a far data dall'entrata in vigore della L.n.383/2001, non sono più soggetti a bollatura, oltre al libro-giornale ed al libro degli inventari previsti ai fini delle

imposte sui redditi, anche il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi ed il registro degli acquisti prescritti ai fini IVA.

L'unico adempimento richiesto, attualmente, rimane quello della *numerazione preventiva* delle pagine, che dovrà essere eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. Peraltro, a differenza del previgente regime, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima dell'utilizzo (stampa delle registrazioni memorizzate ovvero annotazione diretta sul supporto cartaceo).

La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali resta, attualmente, di competenza esclusiva del Registro delle imprese e dei notai.

2. Imposta di bollo e tassa di concessione governativa

Per la numerazione dei libri previsti dal Codice Civile è stata disposta la maggiorazione dell'imposta di bollo da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100.

Tale disposizione non riguarda, com'è noto, le società di capitali che, per la numerazione del libro-giornale e del libro degli inventari assolvono la tassa sulle concessioni governative nella misura forfetaria di lire 600.000 ovvero di lire 1.000.000 a seconda del proprio capitale di riferimento.

Il pagamento dell'imposta di bollo va assolto prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina; mentre per la tassa di concessione governativa continua a valere l'obbligo di versamento annuale, da eseguirsi entro il termine di versamento dell'IVA annuale.

3. Riflessi sanzionatori

In conseguenza dell'abrogazione dell'obbligo di bollatura e di vidimazione iniziali si renderà inapplicabile, anche rispetto al passato, ove non irrogata con provvedimento divenuto definitivo, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000, originariamente prevista dall'art.9, 1° comma del d.lgs.n.471/1997 per la violazione

consistente nell'irregolare ovvero nell'omessa tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili obbligatorie.

La predetta sanzione rimarrà, tuttavia, applicabile per la violazione dell'obbligo di numerazione alla duplice condizione che:

- per le concrete modalità realizzatrici della condotta, integri la violazione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili,
- realizzi un pregiudizio per l'attività di accertamento.